

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA TUTELA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE DEL COMUNE DI VICOPISANO**

## **Art. 1**

### **Denominazione, sede e durata**

E' costituita, fra i soci fondatori e coloro che successivamente saranno ammessi, l'associazione di promozione sociale, con personalità giuridica, denominata “**Il Borgo Murato ApS** (Associazione di Promozione Sociale)” in seguito citata per brevità come “Associazione”, con sede legale in Vicopisano (Pisa) in via del Pretorio n 1.

L'associazione è soggetto pienamente autonomo sotto il profilo patrimoniale, organizzativo ed amministrativo.

L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050; l'assemblea straordinaria ne potrà deliberare la proroga con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi degli aventi diritto.

## **Art. 2**

### **Natura e scopo generale**

L'Associazione si richiama ai valori espressi e tutelati dalla Carta Costituzionale agli art. 2, 3(secondo comma), 4(secondo comma), 9 e 18 e si conforma in particolare ai contenuti della legge 7 dicembre 2000 n. 383 che reca la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

L'Associazione è libera ed indipendente da ogni e qualsiasi vincolo di tipo politico, sindacale, confessionale o di appartenenza a categorie in generale ed in particolare; non ammette discriminazioni di alcun tipo tra i propri associati ed esclude l'apposizione di limitazioni agli stessi con riferimento alle loro condizioni e/o dimensioni economiche.

L'Associazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale nell'interesse ed a favore dei propri associati, dei loro rappresentati e della collettività in genere.

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali proventi che dovessero derivare da ogni attività posta in essere non possono, in nessun caso, essere oggetto di divisione o di assegnazione, in forma diretta ed indiretta, agli associati.

## **Art. 3**

### **Oggetto sociale**

L'Associazione, in coerenza con quanto posto dal precedente art. 2, si propone di tutelare, recuperare e valorizzare il complesso storico, architettonico ed urbanistico del Comune di Vicopisano, promuovendone le finalità culturali tenuto anche conto delle connesse opportunità turistiche, con il fine ultimo di salvaguardare, nell'interesse pubblico, le peculiarità del patrimonio culturale che rappresenta, di diffonderne la conoscenza e di agevolarne la generale fruibilità. Per conseguire l'oggetto sociale l'Associazione:

- promuove e realizza tutte le opportune iniziative per la tutela del comprensorio architettonico ed urbanistico di Vicopisano;

- promuove la realizzazione di studi e ricerche, nelle diverse discipline scientifiche, per la ricostruzione storica delle vicende di ogni tipo che hanno interessato Vicopisano nei secoli fin dalla sua costituzione;
- promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale, la costituzione di una banca dati a contenuto storico, architettonico, urbanistico e culturale da porre a disposizione di operatori, ricercatori e della comunità scientifica in generale;
- realizza, con l'impiego delle migliori risorse professionali disponibili e con sistemi atti a garantire la trasparenza, studi e progetti di recupero architettonico ed urbanistico che interessano in modo strutturato l'intero comprensorio comunale e ne promuove la esecuzione anche d'intesa con gli enti pubblici competenti e in coordinazione con le Autorità preposte, ai vari livelli di localizzazione, alla gestione del patrimonio storico culturale;
- favorisce la nascita di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'economia locale per il tramite delle migliori e più opportune modalità di sfruttamento dei siti per finalità turistico culturali in modo organizzato e strutturato ricorrendo alle più attuali logiche di progettazione realizzativa;
- promuove e realizza iniziative di comunicazione e di diffusione della conoscenza dei caratteri culturali locali anche attraverso pubblicazioni, convegni, mostre;
- svolge tutte quelle attività, in via eccezionale e quando strettamente necessario anche di tipo economico commerciale, ausiliarie e sussidiarie al perseguimento degli scopi istituzionali ed atte a favorire comunque ricadute di utilità sociale sugli associati e sulla collettività in genere;
- promuove il verificarsi delle migliori condizioni per realizzare concretamente le aspettative degli associati e le loro proposte anche di tipo collegiale formulate nel rispetto delle finalità istituzionali .

L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti, pubblici e privati, per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

L'Associazione potrà assumere direttamente l'esercizio di attività di promozione sociale di particolare rilievo in ambiti sempre coerenti con i propri fini istituzionali.

#### **Art. 4 Soci**

Sono soci dell'Associazione i Fondatori quali risultano dall'atto costitutivo nonché quelli che, in possesso dei requisiti fissati dallo Statuto, vengono riconosciuti tali dall'Assemblea.

Non esistono soci di diritto.

Possono acquisire la qualità di socio le organizzazioni e gli enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, il cui statuto preveda il perseguimento, in tutto od in parte, delle medesime finalità assunte dall'Associazione

#### **Art. 5 Ammissione e perdita della qualità di Socio**

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta all'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione o dell'ente che chiede il riconoscimento della qualità di Socio.

La domanda di ammissione viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione che predispone per l'Assemblea una circostanziata istruttoria per accertare l'ammissibilità della domanda stessa.

L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria, valuta le domande di ammissione pervenute e corredate del fascicolo di istruttoria predisposto dal Consiglio e delibera inappellabilmente, con la maggioranza prevista per le delibere dell'Assemblea straordinaria, sull'ammissione dei nuovi soci.

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

- a) estinzione dell'organizzazione od ente Socio;
- b) mutamento dell'oggetto sociale dell'organizzazione od ente socio in modo tale che non si identifichi nemmeno in parte con quello dell'Associazione;
- c) recesso formale sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione od ente Socio;
- d) esclusione per morosità nel versamento della quota annuale o in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

La qualità di Socio si perde, per ciascuna delle cause di cui sopra, con effetto dalla pronuncia di decadenza emessa dall'Assemblea in seduta anche straordinaria, salvo nel caso di recesso ove l'effetto decorre dal ricevimento della relativa comunicazione eseguita con mezzo certo.

La perdita della qualità di Socio, per ciascuna delle causali di cui sopra, non dà diritto alla restituzione anche parziale della quota già versata per l'anno in cui ha effetto l'esclusione e non dà diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 6** **Obblighi e diritti dei Soci**

I soci sono tenuti :

- a) a versare le quote sociali ordinarie annuali,finalizzate a sovvenire agli oneri generali di funzionamento dell'Associazione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a versare le eventuali quote sociali straordinarie finalizzate a specifiche realizzazioni nella misura e nella forma proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dalla Assemblea straordinaria;
- c) ad osservare lo statuto dell'Associazione in ogni sua parte;
- d) a prestare direttamente o indirettamente attività per l'esercizio delle funzioni associative.

E' esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa  
Non è in nessun modo consentita la cessione della qualità di socio.

I soci hanno diritto :

- a partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione;
- a partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- ad esercitare i diritti di voto derivanti dalle norme del presente statuto;
-

- a ricevere i servizi e le prestazioni eventualmente definite tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione per la generalità dei Soci;
- al riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo

L'associazione garantisce a tutti i Soci l'applicazione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' esclusa ogni limitazione del diritto di voto

## **Art. 7 Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea,
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente legale rappresentante,
- Collegio dei Revisori.

Non esistono limiti temporali alla rieleggibilità.

Per il Presidente e per i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori valgono rispettivamente le norme di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di cui agli articoli nn. 2382 e 2399 del codice civile.

## **Art. 8 Assemblea**

L'assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci successivamente ammessi. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega

I Soci partecipano alla Assemblea per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore o loro delegati.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati all'assemblea straordinaria.

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione, che non potrà tenersi nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione dei bilanci (economico e sociale) e delibera a maggioranza assoluta dei votanti purché tale maggioranza rappresenti non meno di un quinto del numero degli iscritti come soci in regola.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto della prima, quanto della seconda eventuale convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai soci, con ogni mezzo che dia certezza della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulla emanazione e modificazione di eventuali regolamenti;
- b) sul numero dei componenti degli organi sociali e sulla durata del loro mandato;
- c) sulle nomine alle cariche sociali eleggendo i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente legale rappresentante ed i membri del Collegio dei Revisori ;
- d) sulla nomina dell'organo liquidatore;
- e) sui bilanci preventivi, loro variazioni e sui rendiconti economici, finanziari e sociali annuali;
- f) sulle questioni concernenti il patrimonio;
- g) sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- h) sull'ammissione di nuovi Soci con la maggioranza prevista per le delibere dell'Assemblea straordinaria;
- i) sugli eventuali compensi e rimborsi agli amministratori e revisori.

L'Assemblea straordinaria ferme restando le modalità di convocazione sopra dette, delibera:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sulle proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione per il versamento da parte dei soci di contributi straordinari finalizzati a specifiche realizzazioni;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione;
- d) sulle modalità di devoluzione del residuo patrimonio, a seguito di liquidazione per scioglimento, cessazione od estinzione, ad altro soggetto che persegue analoghi fini di utilità sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole dei **tre quarti** degli aventi diritto a partecipare.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione.

Le Assemblee possono altresì essere convocate ad iniziativa di soci portatori di un quinto di voti esprimibili; tale iniziativa è esperibile anche dalla metà dei componenti non scaduti dell'organo di amministrazione.

L'attività di formazione dell'ordine del giorno è posta sotto la responsabilità del Presidente legale rappresentante.

In difetto di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti i suoi membri.

Il voto di norma è palese. Il voto per l'elezione delle cariche sociali avviene, su semplice richiesta, a scrutinio segreto.

Il Presidente legale rappresentante assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante uno dei soci presenti.

## **Art. 9** **Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri nominati dall'Assemblea compreso il Presidente e devono essere scelti tra persone in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali al fine di assicurare il migliore perseguimento dei fini associativi.

In sede di costituzione dell'Associazione il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dai Soci Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali in particolare, a soli fini esemplificativi:

- a) realizzare le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea
- b) nominare e revocare i membri di comitati i coordinamento tecnico, comitati scientifici, culturali e simili se istituiti;
- c) nominare e revocare, tra i Soci, quello o quelli cui affidare la conduzione di particolari progetti istituzionali;
- d) affidare incarichi professionali;
- e) deliberare sui finanziamenti per la esecuzione della attività istituzionale, curando di dar corso solo ed esclusivamente a progetti ed iniziative per i quali esista lo specifico stanziamento ;
- f) gestire operativamente l'amministrazione del patrimonio;
- g) predisporre l'istruttoria per le domande di ammissione dei nuovi Soci;
- h) disciplinare le funzioni e le procedure operative della struttura associativa;
- i) provvedere all'inquadramento giuridico ed al trattamento economico delle risorse chiamate a collaborare in modo permanente od occasionale;
- j) eseguire le deliberazioni specifiche dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno ogni bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente legale rappresentante lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno la metà dei componenti.

Le riunioni potranno tenersi anche a distanza con strumenti telematici idonei a garantire la contestualità della presenza e degli interventi.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri.

Alle riunioni del Consiglio devono assistere i membri del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le dimissioni del componente l'organo di amministrazione ha immediata efficacia salvo che non rivesta la carica di Presidente legale rappresentante, nel qual caso esso resta in carica per lo svolgimento degli affari correnti fino alla sua sostituzione che dovrà avvenire con la prima assemblea utile.

Qualora l'Assemblea intendesse integrare la composizione dell'organo di amministrazione ridottasi per qualsiasi ragione, ciò sarà consentito sol che resti in carica la maggioranza dei componenti originariamente eletti. In presenza di un organo di amministrazione la cui maggioranza non è costituita da componenti originariamente eletti, esso organo è decaduto per l'intero e l'assemblea provvede alla sua ricostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri, incluso il potere di rappresentanza, determinando limiti e condizioni per il loro esercizio, ad alcuni dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

### **Art. 10 Presidente Legale Rappresentante**

Il Presidente legale rappresentante dell'associazione, deve essere nominato dall'assemblea e scelto tra i componenti dell'organo di amministrazione in carica.

Al Presidente è conferita la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

La rappresentanza legale spetta altresì ai membri dell'organo di amministrazione nell'ambito della delega agli stessi conferita.

Il Presidente inoltre:

- sovrintende all'attività amministrativa;
- cura il disbrigo degli affari ordinari;
- provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione

La durata del mandato del Presidente non può superare quello previsto per il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente decade se decade l'organo di amministrazione di appartenenza.

Potrà essere revocato dalla carica di Presidente legale rappresentante in qualsiasi momento con deliberazione dell'assemblea ordinaria e senza obbligo di motivazione, ferma restando la carica di componente il Consiglio di Amministrazione.

Si ha incompatibilità in presenza di rapporti di famiglia, di affari, di mansioni o d'altro genere che possano essere anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell'Associazione.

### **Art. 11 Collegio dei Revisori**

L'organo di controllo è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea e scelti tra qualificati soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio del controllo legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni che decorrono dall'atto di nomina.

I membri del Collegio scelgono tra di loro quello cui conferire la carica di Presidente del Collegio stesso.

Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi dell'Associazione.

La natura collegiale dell'organo non esclude attività di ricognizione e verifica svolte da singoli controllori.

## **Art. 12 Finanze e patrimonio**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Le entrate finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- da contributi annui ordinari posti a carico dei Soci ;
- da quote di benemeriti e sostenitori;
- da eventuali contributi straordinari richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari dei soci;
- da contributi, dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali, ed enti pubblici e privati in genere
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da liberalità, sovvenzioni, donazioni, eredità o legati di terzi o di soci;
- da entrate derivanti da eventuali prestazione di servizi convenzionati ai soci ed ai soggetti terzi destinatari degli interventi di utilità sociale;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Beneficia altresì dei proventi ed altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione amministra il patrimonio con criteri e metodi improntati alla prudenza e trasparenza contenendo l'esposizione a rischio.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Le eventuali attività a contenuto economico dovranno essere oggetto di separata gestione amministrativa.

I rendiconti annuali di tipo economico, finanziario e sociale, approvati dall'assemblea, devono essere portati a conoscenza dei soci con idonee forme di pubblicità.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione non può far valere alcun diritto sul patrimonio sociale.

### **Art.13 Esercizi sociali**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione adotta forme di contabilizzazione amministrativa e comunque di rendicontazione improntate alla massima trasparenza ed in conformità ai principi previsti in via generale dalle leggi vigenti.

### **Art. 14 Scioglimento**

L'Associazione si scioglie per decorso del termine, per volontà dei soci e per comprovata impossibilità a svolgere l'attività istituzionali ancorché a livelli minimi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'organo di liquidazione sarà nominato dall'assemblea.

L'eventuale capitale residuo, al netto delle passività, sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguono le stesse finalità di utilità sociale.

### **Art. 15 Regolamenti**

Gli eventuali regolamenti, da approvarsi da parte della assemblea ordinaria, potranno prevedere norme specifiche per l'attuazione del presente statuto e particolarmente in ordine alla tenuta della contabilità ed alla formazione delle diverse forme di rendicontazione.